

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Atto n. 326 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	194
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	203

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio. C. 745 Polverini, C. 864 Rizzetto, C. 915 Caiata, C. 2825 Caretta ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	195
--	-----

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07133 Rizzetto: Salvaguardia dei posti di lavoro dello stabilimento di Gaggio Montano (Bo) della società Saga Coffee .....	200
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	205
5-07134 Giaccone: Riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare ai frontaliere occupati in Svizzera .....	200
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	206
5-07135 Carla Cantone: Stato di attuazione del piano di assunzioni nei centri per l'impiego .	201
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	208
5-07136 Frate: Liquidazione dei trattamenti pensionistici in favore dei beneficiari della sospensione della contribuzione prevista dall'articolo 10, comma 6, del decreto-legge n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021 .....	201
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	210
5-07137 Cominardi: Orientamenti sull'eventuale riduzione dell'orario lavorativo settimanale .	201
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	211

##### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 25 novembre 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Tiziana Nisini.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Atto n. 326.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 17 novembre 2021.

Romina MURA, *presidente*, avverte preliminarmente che la IV Commissione, in sede di deliberazione di rilievi, ha valutato favorevolmente lo schema di decreto in esame.

Quindi, in sostituzione del relatore Viscomi, impossibilitato a prendere parte alla seduta, propone di esprimere un parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla presidente in sostituzione del relatore (*vedi allegato 1*).

#### **La seduta termina alle 14.15.**

#### **SEDE REFERENTE**

*Giovedì 25 novembre 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Tiziana Nisini.*

#### **La seduta comincia alle 14.15.**

**Disposizioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio.**

**C. 745 Polverini, C. 864 Rizzetto, C. 915 Caiata, C. 2825 Caretta.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge in titolo.

Walter RIZZETTO (FDI), *relatore*, intervenendo da remoto, ricorda che l'istituto del lavoro accessorio, a cui sono riconducibili le prestazioni di lavoro occasionale, oggetto di diversi interventi nel corso delle passate legislature, è attualmente disciplinato dall'articolo 54-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017.

Una prima regolamentazione delle prestazioni di lavoro occasionale è stata introdotta dal decreto legislativo n. 276 del 2003, che le definiva come attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o co-

munque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con *handicap*; dell'insegnamento privato supplementare; dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti; della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli; della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà. I soggetti che potevano rendere prestazioni di lavoro accessorio erano disoccupati da oltre un anno; casalinghe, studenti e pensionati; disabili e soggetti in comunità di recupero; lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Le prestazioni di lavoro accessorio sono remunerate con buoni, i cosiddetti *voucher*, del valore nominale di 7,5 euro, di cui 5,8 vanno al prestatore del lavoro e il resto è ripartito tra INPS, a titolo di contribuzione previdenziale, INAIL, per finalità assicurative, e il concessionario del servizio di gestione dei buoni, a titolo di rimborso spese.

Un primo intervento modificativo è recato dall'articolo 22 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che restrinse l'ambito di applicazione della disciplina del lavoro accessorio ai lavori di giardinaggio, di pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà, nell'insegnamento privato supplementare e nell'impresa familiare, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi, estendendone, contestualmente, l'applicazione all'agricoltura e ai lavori domestici. Quanto ai soggetti che potevano effettuare prestazioni di lavoro occasionale, la norma eliminava la tassativa elencazione del decreto legislativo n. 276 del 2003.

La disciplina, quindi, è stata oggetto di diverse modifiche, volte, per lo più, ad

ampliarne l'ambito di applicazione oggettiva e soggettiva. È successivamente intervenuta la legge 28 giugno 2012, n. 92, la cosiddetta « legge Fornero », che ha semplificato l'operatività dell'istituto del lavoro accessorio, definendone l'ambito di applicazione sulla base del criterio del compenso. Sulla base delle previsioni della legge n. 92 del 2012, che hanno integralmente riscritto la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 276 del 2003, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, fermo restando che nei confronti di committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività possono essere svolte a favore di ciascun committente per compensi non superiori a 2.000 euro. Vengono, inoltre, previste specifiche limitazioni all'utilizzo dello strumento nel settore dell'agricoltura e nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. Successivamente, si segnala l'eliminazione del carattere occasionale per la qualificazione del lavoro accessorio prevista dall'articolo 7 del decreto-legge n. 76 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99 del 2013.

Sulla materia è, quindi, intervenuto, in attuazione della legge delega relativa al cosiddetto *Jobs Act* (legge n. 183 del 2014) il decreto legislativo n. 81 del 2015, modificato e integrato dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 185 del 2016, che ha elevato a 7.000 euro, annualmente rivalutati, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, il limite massimo entro cui deve rientrare la retribuzione perché la prestazione possa configurarsi come lavoro accessorio. Il decreto, inoltre, ha introdotto il divieto di ricorso al lavoro accessorio per l'esecuzione di appalti di opere o servizi e specifici obblighi di comunicazione a carico di imprenditori e professionisti. La norma ha introdotto modifiche anche alla disciplina dei *voucher*, aumentandone, tra l'altro, il valore nominale a 10 euro e introducendo previsioni per assicurarne la tracciabilità.

Successivamente all'entrata in vigore di tale disciplina, la CGIL ha promosso un quesito referendario per l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015 e, a seguito della raccolta delle necessarie sottoscrizioni, il *referendum* è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 28 del 2017. La data per la celebrazione del *referendum* fu fissata dal Consiglio dei ministri al 28 maggio 2017, ma prima del suo svolgimento è intervenuto l'articolo 1 del decreto-legge n. 25 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 del 2017, che ha disposto l'abrogazione della normativa oggetto della consultazione, che, pertanto, non ebbe luogo.

La vigente disciplina del lavoro occasionale è recata dall'articolo 54-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, che definisce l'ambito di applicazione sulla base del criterio del compenso, con riferimento sia ai prestatori del lavoro sia agli utilizzatori.

Possono richiedere prestazioni di lavoro occasionale persone fisiche, attraverso il Libretto famiglia, un apposito libretto nominativo prefinanziato per il pagamento delle prestazioni occasionali rese nell'ambito di piccoli lavori domestici, inclusi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare. Si conferma il valore nominale di 10 euro e la ripartizione dei versamenti.

La norma prevede la possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio da parte di altri utilizzatori, sulla base di uno specifico contratto di prestazione occasionale (PrestO), che prevede la misura minima del compenso pari a 9 euro e l'obbligo per l'utilizzatore di versare la contribuzione alla Gestione separata, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nella misura del 3,5 cento del compenso. Con riferimento agli utilizzatori non persone fisiche, la norma vieta il ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale per gli utilizzatori che hanno alle

proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato; per le imprese dell'edilizia e di settori affini, per le imprese esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, per le imprese del settore miniere, cave e torbiere; nell'esecuzione di appalti di opere o servizi; per le imprese del settore agricolo, salvo per specifici soggetti (pensionati, studenti, disoccupati, precettori di prestazioni integrative del salario), purché non iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Il prestatore ha diritto alla copertura previdenziale, assicurativa e infortunistica, ed ha l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS. Trovano inoltre applicazione nei confronti del prestatore le disposizioni vigenti in materia di riposo giornaliero e settimanale e delle pause, e quelle in materia di sicurezza sul lavoro. Sono poi previsti obblighi a carico degli utilizzatori e dei prestatori con finalità di tracciamento e controllo.

La norma, infine, consente alle pubbliche amministrazioni il ricorso al contratto di lavoro occasionale esclusivamente nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali; per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi; per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato; per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

Da ultimo, si segnala che nell'ambito dell'esame presso la XII Commissione della Camera del disegno di legge C. 2561, recante deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, il cosiddetto *Family Act*, è stato introdotto uno specifico criterio di delega relativo alla previsione di strumenti agevolati per la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio riferite ad attività di supporto alle famiglie in ambito domestico e di cura e assistenza alla persona, a tal fine anche introducendo *carnet* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, acquistabili telematicamente o presso le rivendite autorizzate, e il

cui valore nominale è fissato tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

Le proposte di legge in esame sono volte, con diverse formulazioni, alla reintroduzione di una nuova disciplina del lavoro accessorio che superi quella vigente.

Venendo, quindi, al merito delle singole proposte all'esame, rileva che la proposta C. 745 Polverini dispone, all'articolo 1, l'introduzione di un apposito Capo IV nel decreto legislativo n. 81 del 2015, composto dagli articoli 50-*bis*, 50-*ter* e 50-*quater*, che, in sostanza, ripropongono aspetti della normativa previgente. In particolare, la norma individua le tipologie delle prestazioni di lavoro accessorio, che riprendono in gran parte quelle indicate dal decreto legislativo n. 276 del 2003 prima delle modifiche introdotte dalla « legge Fornero »: lavori domestici straordinari; attività di assistenza domiciliare saltuaria ai bambini, agli anziani ammalati o alle persone disabili; piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, parchi e monumenti; attività volte alla realizzazione di manifestazioni di carattere sportivo non professionistico, culturale, fieristico o caritativo; lavori di emergenza o di solidarietà in collaborazione con enti pubblici o con organizzazioni di volontariato; attività agricole meramente occasionali per committenti non imprenditori. Nella relazione illustrativa si sottolinea che le prestazioni in ambito sportivo sono limitate al settore non professionistico, in ragione del fatto che, ad esempio, non può essere definito occasionale il servizio di vigilanza all'interno degli stadi di calcio, organizzato da società costituite *ad hoc* e sulla base di un calendario di attività noto con largo anticipo. Il ricorso al lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è ammesso nei limiti della disciplina sul contenimento della spesa pubblica. È, inoltre, confermato in 5.000 euro il limite dei compensi complessivi di tali attività lavorative nell'anno solare, di cui 2.000 euro da uno stesso committente. La norma, quindi, individua i soggetti che possono rendere pre-

stazioni di lavoro accessorio, anche in questo caso rifacendosi alla disciplina del decreto legislativo n. 276 del 2003 vigente prima dell'intervento della cosiddetta « legge Fornero ». Sono individuate, in particolare, le seguenti categorie: i disoccupati da almeno un anno; gli studenti, regolarmente iscritti e compatibilmente con la frequenza del corso di studi, le casalinghe e i pensionati; le persone con disabilità; le persone inserite in comunità di recupero, comprese le persone affette da dipendenza da alcol o da gioco d'azzardo patologico; le donne inserite in percorsi di tutela contro la violenza domestica; i lavoratori cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del posto di lavoro; i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito, nel limite di 3.000 euro di compenso per anno solare. La relazione illustrativa sottolinea che, rispetto alla disciplina assunta come riferimento, si specifica che gli studenti devono essere regolarmente iscritti e che per loro l'attività di lavoro accessorio deve svolgersi compatibilmente con la frequenza del corso di studi, nonché si allarga la platea dei prestatori anche a coloro che stanno affrontando un percorso di recupero da dipendenza da alcol o da gioco d'azzardo patologico e alle donne inserite in percorsi di contrasto della violenza in ambito domestico. A tutti i lavoratori che dichiarano la loro disponibilità a effettuare prestazioni di lavoro accessorio, i servizi per l'impiego e gli enti accreditati erogano una formazione di base in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Per la remunerazione delle prestazioni, confermando sostanzialmente la disciplina previgente, la norma prevede, per gli utilizzatori non imprenditori né professionisti, l'utilizzo di *carnet* di buoni orari, il cui valore nominale è fissato in via transitoria a 10 euro, rinviandone la determinazione a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per gli utilizzatori imprenditori e professionisti nonché per gli imprenditori agricoli, la norma prevede procedure specifiche, che permettono il controllo della regolarità dell'utilizzo. In par-

ticolare, si prevede che il tipo di attività svolto non può rientrare tra le attività normalmente disciplinate dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'azienda, salva diversa previsione contenuta in accordi collettivi nazionali. La relazione illustrativa evidenzia che tale previsione intende evitare abusi soprattutto nel settore del turismo, come, ad esempio, l'impiego di solo personale con prestazioni occasionali nelle cucine di un ristorante. Si evidenzia, peraltro, che eventuali sostituzioni possono essere fronteggiate con contratti di lavoro a tempo determinato, con applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, relativamente al compenso economico e agli aspetti normativi. Del valore del buono, il 13 per cento è versato alla Gestione separata dell'INPS, il 7 per cento all'INAIL e l'1 per cento è trattenuto dal concessionario a titolo di rimborso. L'articolo 2 abroga, quindi, l'articolo 54-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017 e l'articolo 3, infine, dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La proposta C. 864 Rizzetto, all'articolo 1, sostituendo l'articolo 54-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017, definisce preliminarmente le prestazioni di lavoro accessorio come attività lavorative che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese. Esse possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di sette giornate per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. Sono previste limitazioni al ricorso alle prestazioni occasionali nel settore agricolo, nel quale prestazioni di carattere stagionale possono essere effettuate anche da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università, nonché alle attività agricole

svolte a favore dei piccoli produttori agricoli, che non possono essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. La norma consente l'utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale, nel rispetto di specifiche limitazioni, anche alle amministrazioni pubbliche, e limita l'utilizzo da parte degli imprenditori privati, consentendolo alle aziende che impiegano fino a quindici dipendenti e a quelle che impiegano più di quindici dipendenti ma esclusivamente in favore di soggetti disoccupati, percettori di trattamenti pensionistici o inoccupati. Si prevede il divieto di ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi. Per la remunerazione delle prestazioni lavorative i soggetti utilizzatori si avvalgono di buoni orari del valore nominale di 8,5 euro, in assenza di una retribuzione di riferimento stabilita dai contratti collettivi per attività analoghe. Anche la proposta di legge in esame prevede il versamento di quote del buono all'INPS e all'INAIL, mentre la quota a titolo di rimborso per il committente non è predeterminata. La norma, infine, reca anche disposizioni per evitare abusi e utilizzi delle prestazioni di lavoro accessorio non conformi alla disciplina.

La proposta di legge C. 915 Caiata definisce, all'articolo 1, le prestazioni di lavoro accessorio quali attività lavorative che non danno luogo a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati, che possono essere rese nei settori produttivi del turismo e della *gig economy*, nonché nel settore agricolo, limitatamente alle attività stagionali e a quelle rese in favore di soggetti esonerati dal versamento dell'IVA. Anche gli enti locali possono utilizzare lavoratori per prestazioni di lavoro a carattere accessorio, mentre resta vietato il ricorso al lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. La norma prevede, inoltre, la possibilità

per imprenditori ed enti locali di utilizzare cittadini extracomunitari regolarmente residenti in Italia. Sulla base dell'articolo 2, la remunerazione delle prestazioni di lavoro accessorio avviene sulla base di buoni orari, il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Sono, poi, disciplinate le procedure per l'utilizzo dei buoni.

La proposta di legge C. 2825 Caretta si distingue dalle altre proposte all'ordine del giorno, in quanto non reca una disciplina organica della materia ma interviene con novelle sull'articolo 54-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017. In particolare, l'articolo 1 prevede l'abrogazione del limite di 5.000 euro nell'anno solare dei compensi delle prestazioni rese in qualità di *steward* negli impianti sportivi nonché l'aumento a 7.000 euro nell'anno solare delle prestazioni che possono essere rese nel comparto agricolo. Si prevede, altresì, la possibilità di ricorrere a prestazioni accessorie per persone fisiche, imprese fino a 50 dipendenti, imprese con più di 50 dipendenti, ma limitatamente a soggetti inoccupati, disoccupati, o percettori di trattamenti pensionistici, amministrazioni pubbliche, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali, specificate puntualmente dalla norma (progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione o di tossicodipendenza ovvero che usufruiscono di ammortizzatori sociali; svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o a eventi naturali improvvisi; attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o con organizzazioni di volontariato; organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative). Ai fini del calcolo dei limiti di importo delle prestazioni, sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai soggetti percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di cittadinanza o di altre prestazioni di sostegno del reddito. È in ogni caso vietato il ricorso all'utilizzo di prestazioni di lavoro occasionali da parte delle organizzazioni sindacali, delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese eser-

centi l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo nonché delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere. La norma, quindi, disciplina una specifica procedura di registrazione sia degli utilizzatori sia dei prestatori di lavoro accessorio, la cui attività è remunerata tramite buoni lavoro, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora ciascuno. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono posti interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata dell'INPS, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali. L'articolo 2, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Infine, dopo avere sottolineato che le proposte di legge in esame presentato innegabili punti di convergenza, auspica che la Commissione possa giungere alla predisposizione di un testo unitario e condiviso, superando le differenti sensibilità delle parti politiche.

Romina MURA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 25 novembre 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Rossella Accoto.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

Romina MURA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-TV* della Camera dei deputati.

#### **5-07133 Rizzetto: Salvaguardia dei posti di lavoro dello stabilimento di Gaggio Montano (Bo) della società Saga Coffee.**

Walter RIZZETTO (FDI), intervenendo da remoto, illustra la sua interrogazione concernente l'ennesimo caso di delocalizzazione, che mette a repentaglio posti di lavoro e il tessuto produttivo del territorio in questo caso, sottolineando che l'80 per cento dei lavoratori a rischio sono donne.

La Sottosegretaria Rossella ACCOTO, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Walter RIZZETTO (FDI), pur ringraziando la sottosegretaria, sottolinea che la proposta del Governo per il contrasto delle delocalizzazioni da lei citata non è ancora stata formalizzata, nonostante se ne parli da mesi e nonostante sia estremamente urgente intervenire.

Sottolinea, infatti, che le delocalizzazioni stanno continuando e si tratta spesso di aziende che, dopo avere goduto di sostegni pubblici, spostano la produzione dove i costi sono più bassi. Nel caso oggetto della sua interrogazione, ritiene che il Governo debba incoraggiare il soggetto privato che avrebbe manifestato l'intenzione di presentare una proposta di reindustrializzazione, formalizzando una proposta forte, articolata in tre punti: la permanenza della produzione nello stabilimento di Gaggio Montano, il mantenimento dei livelli occupazionali e un piano industriale serio e condiviso.

Preso, quindi, atto, dell'impegno del Governo a mantenere alta l'attenzione, assicura che la sua parte politica continuerà a vigilare perché si arrivi a una positiva soluzione della vicenda.

#### **5-07134 Giaccone: Riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare ai frontalieri occupati in Svizzera.**

Silvana SNIDER (LEGA), in qualità di cofirmataria dell'atto di sindacato ispettivo, ne illustra il contenuto, sottolineando gli

ostacoli burocratici che rendono difficile per i lavoratori frontalieri occupati in Svizzera ottenere la liquidazione della differenza dell'importo degli assegni per il nucleo familiare a cui hanno diritto, nel caso in cui il coniuge abbia un'attività di lavoro dipendente in Italia. Si tratta di una prestazione che, in assenza di un modulo internazionale debitamente compilato a cura dell'INPS, la Svizzera non eroga, determinando, tra l'altro, per il lavoratore una tassazione maggiore.

La Sottosegretaria Rossella ACCOTO, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Silvana SNIDER (LEGA), ringrazia la sottosegretaria, da cui apprende che le difficoltà burocratiche segnalate nell'interrogazione non sono imputabili all'INPS. Tuttavia, poiché le criticità permangono, auspica che l'INPS intervenga a sostegno delle sue sedi di confine, consentendo il superamento delle difficoltà che hanno portato all'attuale situazione.

**5-07135 Carla Cantone: Stato di attuazione del piano di assunzioni nei centri per l'impiego.**

Carla CANTONE (PD) illustra il suo atto di sindacato ispettivo, richiamandosi al testo depositato.

La Sottosegretaria Rossella ACCOTO, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Carla CANTONE (PD), ringraziando la sottosegretaria, ritiene che i dati riportati nella sua risposta confermino la gravità della situazione, con riferimento, in particolare, alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise e Sardegna, dove la pandemia ha accentuato i ritardi già in precedenza accumulati. Auspica che l'impegno assunto dalla coordinatrice degli assessori regionali al lavoro di recuperare gli squilibri esistenti trovi un rapido riscontro e

che si completi entro l'anno l'inserimento lavorativo di almeno 4.500 nuovi addetti.

**5-07136 Frate: Liquidazione dei trattamenti pensionistici in favore dei beneficiari della sospensione della contribuzione prevista dall'articolo 10, comma 6, del decreto-legge n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021.**

Manfred SCHULLIAN (MISTO-MIN.LING.), in qualità di cofirmatario dell'interrogazione, ne illustra il contenuto, riguardante la necessità di un intervento per permettere la liquidazione, anche in via provvisoria, dei trattamenti pensionistici degli imprenditori agricoli che hanno usufruito della sospensione contributiva previsto dall'articolo 10, comma 6, del decreto-legge n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021.

La Sottosegretaria Rossella ACCOTO, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Manfred SCHULLIAN (MISTO-MIN.LING.), pur ringraziando la sottosegretaria, sottolinea che gli imprenditori agricoli oggetto della sua interrogazione stanno pagando ingiustamente i ritardi dell'INPS, che impediscono il ricalcolo dei versamenti ai fini della liquidazione dei trattamenti pensionistici.

**5-07137 Cominardi: Orientamenti sull'eventuale riduzione dell'orario lavorativo settimanale.**

Claudio COMINARDI (M5S), illustra l'interrogazione, con la quale chiede di sapere dal Governo se intende adottare misure, anche in via sperimentale, per la riduzione dell'orario di lavoro, allo scopo di recuperare produttività, seguendo l'esempio di altre economie europee.

La Sottosegretaria Rossella ACCOTO, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Claudio COMINARDI (M5S), pur ringraziando la sottosegretaria, fa presente che gli istituti da lei citati, quali il contratto di espansione e i contratti di solidarietà, non hanno consentito negli anni alcun progresso, tanto è vero che l'Italia, a livello europeo, si caratterizza per l'alto numero di ore lavorate, a fronte di un livello di salari tra i più bassi e indici di produttività del tutto insoddisfacenti. A suo giudizio, pertanto, sarebbe preferibile seguire l'esempio del Giappone, altro Paese che in passato si caratterizzava per l'alto numero di ore lavorate e che ha introdotto riduzioni

dell'orario di lavoro, consentendo ai lavoratori di dedicarsi ad altre attività, in particolare, ad attività sociali. Solo iniziative coraggiose, infatti, sarebbero in grado di accompagnare l'attuale fase di transizione, che vede il progressivo destrutturarsi del lavoro, così come inteso tradizionalmente.

Romina MURA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.10.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento del personale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Atto n. 326).****PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante il regolamento del personale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Atto del Governo n. 326);

considerato che il provvedimento dà attuazione alle disposizioni dell’articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, il quale demanda la disciplina del contingente del personale addetto all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale a un regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in deroga all’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e, per i profili di competenza, del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza;

preso atto che il Governo ha ritenuto di non richiedere il parere del Consiglio di Stato, anche in considerazione dell’esigenza di assicurare un pronto avvio dell’operatività dell’Agenzia e di dare attuazione alle disposizioni dell’articolo 17, comma 9, del citato decreto-legge n. 82 del 2021, convertito, con modificazioni dalla legge n. 109 del 2021, ai sensi delle quali una prima aliquota di personale necessario per il funzionamento dell’Agenzia deve essere inquadrata a decorrere dal 1° gennaio 2022, secondo modalità stabilite dal presente provvedimento;

osservato che, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 82 del 2021, convertito, con modificazioni dalla

legge n. 109 del 2021, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nei limiti di quanto previsto dal medesimo decreto-legge n. 82 del 2021 e, in tale ambito, con il regolamento in esame, ai sensi dell’articolo 12 del medesimo decreto-legge, definisce l’ordinamento e il reclutamento del personale, nonché il relativo trattamento economico e previdenziale, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, ivi incluso il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;

rilevato, in particolare, che ai sensi del richiamato articolo 12 del decreto-legge n. 82 del 2021, convertito, con modificazioni dalla legge n. 109 del 2021, al personale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale è riconosciuto un trattamento economico pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della Banca d’Italia, sulla scorta della equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito;

osservato che, come evidenziato anche nelle premesse del provvedimento, è stato adottato un sistema di gestione del personale improntato ai criteri di flessibilità e adattabilità, analogo a quello previsto per i dipendenti della Banca d’Italia, anche tenendo conto delle specificità dell’Agenzia e delle sue funzioni, in un ambito connotato dall’esigenza di rapidi adattamenti a fronte della particolare celerità dell’evoluzione tecnologica;

valutate le previsioni contenute nei regolamenti recanti la disciplina del personale della Banca d’Italia appartenente al-

l'Area manageriale e alte professionalità e all'Area operativa, approvati con delibera del Consiglio Superiore della Banca d'Italia nelle sedute, rispettivamente, del 27 luglio 2016 e del 28 ottobre 2016;

preso atto che il Governo ha proceduto a trasmettere alle Camere, contestualmente al presente provvedimento, lo schema del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Atto n. 325);

ritenuto che le disposizioni contenute nel provvedimento si conformino alle previsioni di cui al più volte richiamato articolo 12 del decreto-legge n. 82 del 2021, convertito, con modificazioni dalla legge n. 109 del 2021, operando prevalentemente mediante un recepimento puntuale, con gli opportuni adattamenti, della normativa applicabile al personale della Banca d'Italia;

segnalata l'opportunità di adeguare la formulazione del provvedimento all'evoluzione della normativa dei diversi settori rilevanti, con riferimento, ad esempio, alle definizioni contenute nell'articolo 19, comma 5, nonché ai richiami contenuti negli articoli 95 e 103 all'assegno per il nucleo familiare, che in attuazione di quanto previsto dalla legge 1° aprile 2021, n. 46, e dal relativo decreto attuativo, a decorrere dal 1° marzo 2022 dovrebbe essere sostituito dall'assegno unico e universale;

osservato che, con riferimento alla materia previdenziale, l'articolo 125 non reca una disciplina puntuale, prevedendo il riconoscimento al personale dell'Agenzia di forme di trattamento previdenziale complementare in linea con quello previsto presso la Banca d'Italia;

considerata l'eterogeneità delle posizioni previdenziali del personale delle pubbliche amministrazioni messo a disposizione dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 17, comma 8, del decreto-legge n. 82 del 2021, convertito, con modificazioni dalla legge n. 109 del 2021, con particolare riferimento al personale proveniente dalle Forze armate, dalle Forze di polizia e dal comparto dell'*intelligence*;

rilevata l'opportunità di individuare misure che assicurino al predetto perso-

nale proveniente dalle pubbliche amministrazioni un trattamento previdenziale omogeneo che non determini penalizzazioni rispetto ai trattamenti in essere;

segnalata, sul piano generale, l'esigenza di svolgere un attento monitoraggio della fase di prima applicazione del presente provvedimento e di valutare, in tale ambito, l'opportunità di procedere a una revisione delle sue disposizioni con la finalità di renderle sempre più funzionali al perseguimento degli obiettivi di flessibilità e adattabilità del modello organizzativo del personale dell'Agenzia;

preso atto della valutazione favorevole espressa da parte della IV Commissione (Difesa),

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

valuti il Governo l'opportunità di procedere, entro un termine congruo, a una revisione della formulazione del provvedimento allo scopo di garantire un suo tempestivo adeguamento alle esigenze emerse nella fase di avvio dell'operatività dell'Agenzia e assicurare il suo miglior coordinamento con le disposizioni rilevanti ai fini della sua applicazione, anche in considerazione dell'evoluzione della normativa da esso richiamata;

valuti il Governo l'opportunità di introdurre, eventualmente attraverso specifiche iniziative di carattere legislativo, misure per tutelare le posizioni previdenziali e, in particolare, garantire la continuità contributiva del personale delle pubbliche amministrazioni messo a disposizione dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 17, comma 8, del decreto-legge n. 82 del 2021, convertito, con modificazioni dalla legge n. 109 del 2021, e inquadrato nel ruolo dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 17.

## ALLEGATO 2

**5-07133 Rizzetto: Salvaguardia dei posti di lavoro dello stabilimento di Gaggio Montano (Bo) della società Saga Coffee.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante richiama l'attenzione sulla vicenda inerente il gruppo Evoca, leader produzione di macchine professionali per il caffè che ha annunciato la chiusura nel 2022 dello stabilimento ex Saeco Saga Coffee sito a Gaggio Montano (Bologna).

La situazione occupazionale è nota al Governo e alla regione Emilia Romagna che sta seguendo la vertenza: presso la sede della Regione, infatti, si sono svolti molteplici incontri tra le parti istituzionali, al fine di evitare la chiusura dello stabilimento da parte dell'azienda.

La Regione, espressamente interpellata dal Ministero del lavoro, ha evidenziato l'esito dell'incontro dello scorso 23 novembre, durante il quale si è aperto un nuovo scenario per la crisi della Saga Coffee di Gaggio Montano. La Regione riferisce che in quella sede è emersa la disponibilità da parte di un imprenditore italiano a incontrare i rappresentanti delle istituzioni, al fine di presentare una proposta di reindustrializzazione dell'area.

Sulla questione, segnalo che il 23 novembre scorso, il Ministero dello sviluppo economico in risposta ad un atto di sindacato ispettivo sulla medesima questione, ha comunicato la disponibilità ad aprire – ove richiesto e ove ne sussistano le condizioni – un'apposita sede di confronto. Assicuro che anche il Ministero del lavoro seguirà con la massima attenzione l'evolversi della vicenda, al fine di individuare ogni possibile soluzione per la salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori e, in particolare, delle lavoratrici coinvolti.

Per quanto riguarda le iniziative del Governo per il contrasto alla delocalizza-

zione, faccio presente che il Ministero del lavoro ha elaborato una proposta di carattere normativo, che mira a intervenire con misure di carattere strutturale, volte sia a disincentivare comportamenti opportunistici da parte di società multinazionali, poco rispettosi della dignità dei lavoratori coinvolti, sia a promuovere la costruzione di percorsi virtuosi di mitigazione dell'impatto occupazionale, sociale ed economico connesso alle chiusure dei siti produttivi.

In linea con gli obiettivi del PNRR, che punta a garantire uno sviluppo sostenibile, è necessaria l'attivazione di un percorso da parte dell'azienda per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberanti, quali la ricollocazione presso altra impresa, le misure di politiche attive del lavoro, le prospettive di cessione dell'azienda con finalità di continuazione dell'attività, gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche per finalità socio-culturali a favore del territorio che è interessato. Tale percorso deve, poi, essere sostenuto con incentivi sia sul versante delle politiche attive del lavoro, sia su quello della reindustrializzazione.

L'esame della proposta è stata sospesa in concomitanza con il varo della manovra di bilancio, ma il Ministero del lavoro è certamente disponibile a riprendere la discussione sul tema, consapevole che occorre intervenire con la massima priorità, al fine di evitare le gravissime ricadute occupazionali e produttive conseguenti alle decisioni di disinvestimento nel nostro Paese.

## ALLEGATO 3

**5-07134 Giaccone: Riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare ai frontalieri occupati in Svizzera.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli onorevoli interroganti rappresentano delle criticità relative alla percezione, per i lavori frontalieri in Svizzera, dell'assegno per il nucleo familiare.

Sentito l'Inps, si rappresenta quanto segue.

La Svizzera applica la normativa comunitaria di sicurezza sociale prevista dai Regolamenti (CE) nn. 883/2004 e 987/2009 che, relativamente alle prestazioni familiari, stabiliscono, nei casi in cui potrebbero essere applicate due o più legislazioni nazionali, i criteri e le modalità in base ai quali deve essere coordinata la loro applicazione.

I citati regolamenti definiscono inoltre le regole per la determinazione delle legislazioni nazionali da applicare in via prioritaria, o in via sussidiaria, al fine di evitare cumuli ingiustificati di prestazioni a carico di due o più Stati membri, garantendo allo stesso tempo ai soggetti interessati il trattamento migliore tra quelli spettanti a carico di due o più Stati.

Ciò premesso, il diritto alle prestazioni familiari previste in virtù della legislazione svizzera, non preclude l'esistenza dell'analogo diritto in base alla legislazione italiana.

Per questo motivo, per la determinazione del diritto e della misura della prestazione spettante, è necessario uno scambio di informazioni coordinato e strutturato tra le Istituzioni di sicurezza sociale competenti degli Stati coinvolti.

In attuazione dei citati Regolamenti, a far data dal 3 luglio 2019, è operativo il sistema europeo EESSI (*Electronic Exchange of Social Security Information*), per lo scambio telematico delle informazioni tra Istituzioni previdenziali degli Stati che applicano la regolamentazione comunitaria, tra cui anche la Svizzera.

Lo scambio telematico è possibile soltanto tra gli Stati *EESSI ready*, ovvero pronti all'utilizzo della piattaforma EESSI, mentre con le Istituzioni degli Stati non ancora « pronti » prosegue lo scambio con i formulari cartacei.

Sebbene l'Italia sia pronta allo scambio telematico dal luglio 2019, la Svizzera ha previsto l'avvio di EESSI da marzo 2022.

Pertanto, le informazioni relative alle prestazioni familiari attualmente sono richieste con i formulari cartacei (E401, E411, etc.).

L'Inps in particolare, in base a quanto indicato nell'interrogazione, ha rilevato l'irritualità della compilazione del formulario E411 da parte del diretto interessato, in quanto tale formulario deve essere compilato e trasmesso unicamente tra le Istituzioni competenti, a garanzia dell'autenticità, della provenienza e della completezza delle informazioni contenute.

Relativamente al flusso di comunicazioni con la Svizzera, l'Inps ha riscontrato le seguenti criticità: i formulari cartacei provenienti dalle Istituzioni svizzere (Casse di compensazione) sono spesso carenti di informazioni sui dati anagrafici dei familiari dei frontalieri e questo determina la necessità di completare l'istruttoria con ulteriori richieste dei dati mancanti da parte dell'Inps e conseguente attesa della risposta; nel caso in cui il genitore in Italia non abbia presentato domanda di prestazione italiana, l'Inps invita l'avente diritto a farlo e, in questi casi, la risposta alla Svizzera potrebbe richiedere un tempo maggiore; qualora il familiare del lavoratore frontaliere sia un dipendente pubblico, la sede Inps competente deve chiedere le informazioni all'Amministrazione di riferimento. Generalmente, il recapito dei dati richiede qualche mese e, soltanto dopo il ricevi-

mento delle informazioni, è possibile compilare la risposta nell'E411.

Da ultimo si rappresenta che la nuova misura denominata « Assegno temporaneo » è destinata alle famiglie con figli minori di inoccupati o di lavoratori autonomi, per i quali non è previsto il diritto all'ANF (Assegno per il nucleo familiare). Poiché le due prestazioni sono incompatibili, le verifiche riguardanti l'accesso all'una o all'altra delle prestazioni e l'accertamento dei requisiti, potrebbero aver determinato un prolungamento della fase

istruttoria e conseguente ritardo nella risposta ai formulari.

Nel ringraziare pertanto l'onorevole interrogante per aver sollevato la questione, confido che l'evidenziate criticità verranno definitivamente superate con l'avvio, ormai prossimo, delle comunicazioni telematiche EESSI nella Confederazione elvetica e assicuro l'impulso del Ministero del lavoro a garantire, nel rispetto delle procedure e delle competenze previste, le prestazioni dovute ai lavoratori interessati e alle loro famiglie.

## ALLEGATO 4

**5-07135 Carla Cantone: Stato di attuazione del piano di assunzioni nei centri per l'impiego.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il tema sollevato dall'onorevole interrogante rappresenta un nodo strategico per il rilancio dell'occupazione nel nostro Paese, soprattutto di un'occupazione che sia di qualità e che risponda alle esigenze dell'innovazione, della transizione ecologica, della transizione digitale. È necessario pertanto individuare i nuovi fabbisogni formativi richiesti dal mercato del lavoro e fornire ai lavoratori e ai disoccupati gli strumenti necessari per rispondere alle sfide delle transizioni occupazionali.

A tal fine, nelle scorse settimane, all'esito di un confronto tecnico e politico molto articolato ed approfondito guidato dal Ministero del lavoro, è stato adottato, d'intesa con le Regioni, il Programma nazionale per la garanzia occupabilità dei lavoratori (Gol). È un programma nazionale di presa in carico, erogazione di servizi specifici e progettazione professionale personalizzata.

Il presupposto necessario e ineludibile per l'attuazione di politiche così strutturate e complesse è rappresentato dal potenziamento dei centri per l'impiego, secondo quanto stabilito dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Come noto, per le politiche attive del lavoro e il rafforzamento dei centri per l'impiego, il PNRR e il REACT-EU mettono a disposizione circa 5 miliardi di euro, e in particolare sono previsti, in favore delle Regioni, 464 milioni di euro annui per l'assunzione di 11.600 nuovi operatori, con l'obiettivo di passare dalle attuali 8.000 unità a circa 20.000 addetti.

A questo intervento si aggiunge un piano d'investimento sulla formazione degli operatori sui sistemi informativi e sull'ammmodernamento delle infrastrutture, per oltre 1 miliardo di euro.

I Centri sono strutture regionali, che proprio in occasione del varo del reddito di

cittadinanza, sono state rinforzate. Ricordo che il Piano di potenziamento dei Centri per l'impiego è stato varato nel 2019, soprattutto per gestire nell'immediato l'avvio della nuova misura e significativamente integrato con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 59 del 22 maggio 2020, che ha, in particolare, previsto i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse stanziare per il potenziamento, anche infrastrutturale, dei Centri.

Nel confronto con gli altri Paesi europei, l'Italia presenta però una fragilità strutturale, soprattutto in termini di personale impiegato nei Centri, nonché una loro non omogenea distribuzione territoriale che compromette, in alcune aree, l'erogazione di un servizio essenziale e strategico per la ripresa economica.

Il piano di rafforzamento dei Centri per l'impiego ci consentirebbe di allinearci agli altri paesi europei, che hanno cospicue dotazioni organiche impiegate nei Centri, con un alto rapporto tra numero di disoccupati e numero di operatori dedicati.

La rete pubblica potrà così disporre delle necessarie competenze per costruire un sistema che sostenga attivamente i disoccupati, li prenda in carico, dia loro formazione mirata e abbia al centro la personalizzazione degli interventi per una loro ottimale ricollocazione. Si tratta di un investimento fondamentale perché le misure di politica attiva previste in GOL possano trovare una concreta attuazione territoriale. Inoltre, la trasposizione di parte del Piano all'interno del PNRR permette anche di mutuarne le condizionalità e cioè di legarne il funzionamento a specifici *target*.

È altrettanto noto che, anche per effetto della pandemia, i piani di rafforzamento

che le Regioni avrebbero dovuto implementare scontano un certo ritardo.

Le nuove assunzioni previste entro il 2021 sono pari a 2.333 unità che, sommate alle 1.458 già effettuate (report aggiornato al 30 settembre 2021), portano il numero complessivo per il 2021 a 3.791 unità.

Ad oggi, comunque, il quadro si sta definendo e nei prossimi mesi gli organici dei Centri per l'impiego dovrebbero trovare un consolidamento che li condurrà a più che raddoppiare gli operatori al servizio della platea dei soggetti ad essi indirizzati.

Il raggiungimento in tempi brevi di tale obiettivo, al quale è connessa, in parte, l'attuazione di una specifica missione del

PNRR, è certamente prioritario per il Ministero del lavoro e per il Governo.

Voglio sottolineare che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è costantemente impegnato da tempo, attraverso incontri bilaterali e congiunti con le Regioni, a promuovere e sostenere – nel rispetto del riparto delle competenze tra Stato e Regioni e delle attribuzioni legislativamente previste, nonché ai fini del rispetto degli obblighi e degli impegni finalizzati all'attuazione del PNRR – il completamento, con ogni possibile celerità, del piano assunzionale dei centri per l'impiego da parte delle Regioni.

## ALLEGATO 5

**5-07136 Frate: Liquidazione dei trattamenti pensionistici in favore dei beneficiari della sospensione della contribuzione prevista dall'articolo 10, comma 6, del decreto-legge n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto di sindacato ispettivo, viene chiesto se si possa procedere alla liquidazione provvisoria delle pensioni relativa ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali che hanno fatto richiesta e stanno usufruendo della sospensione contributiva di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto-legge n. 183 del 2020 o dell'esonero di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 137 del 2020.

L'Inps, espressamente interpellato sul tema, ha evidenziato preliminarmente che per tutti i lavoratori autonomi non vige il principio dell'automatismo delle prestazioni di cui all'articolo 2116 del codice civile, che consente il riconoscimento del trattamento anche se i correlati contributi non sono stati versati.

Nelle ipotesi in cui i contributi siano determinanti per il diritto a pensione, anche per artigiani e commercianti, l'istituto infatti procede al riconoscimento del trattamento in via provvisoria, soltanto dopo aver accertato che sia stato effettuato il versamento della contribuzione sul minimale, eventualmente integrata dal versamento sul reddito d'impresa eccedente tale minimale.

All'interessato è fatto inoltre presente il carattere provvisorio della liquidazione, e pertanto, laddove in relazione all'ammontare dei redditi dell'anno di liquidazione della pensione, in seguito alle verifiche dell'Agenzia delle entrate, risulti dovuta ulteriore contribuzione a saldo, la continuazione dell'erogazione del trattamento pen-

sionistico è subordinata al pagamento del contributo residuo.

Qualora, invece, i contributi non siano determinanti per il diritto a pensione, l'istituto può procedere alla liquidazione provvisoria del trattamento senza tenere conto di tali contributi non ancora verificati, salvo poi riliquidare il trattamento in via definitiva una volta verificati i redditi.

L'istituto, pertanto, in nessun caso, può erogare prestazioni, nemmeno in via provvisoria, se non risulta ancora versata contribuzione determinante.

Per i lavoratori evidenziati nell'atto di sindacato ispettivo vi è poi l'ulteriore limite dell'infrazionabilità del contributo annuale che non consente l'accredito della contribuzione per l'intero anno in mancanza del pagamento anche di una sola rata.

Date queste premesse, l'INPS ritiene che la richiesta sia accoglibile solo nelle ipotesi in cui la contribuzione oggetto di esonero non sia determinante per il diritto a pensione e comunque tenendo conto dell'infrazionabilità del contributo annuale.

Ove, invece, i contributi risultino determinanti, resta ferma la facoltà per gli assicurati, al fine di consentire la sistemazione della posizione assicurativa e il conseguente accesso alla pensione, di effettuare il versamento delle rate sospese.

Laddove, terminate le necessarie verifiche, il diritto all'esonero risulti confermato, il lavoratore avrà naturalmente diritto al rimborso delle somme « anticipate » ai fini dell'accesso a pensione.

## ALLEGATO 6

**5-07137 Cominardi: Orientamenti sull'eventuale riduzione dell'orario lavorativo settimanale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il tema sollevato dagli onorevoli interroganti è oggetto di attenzione ormai da tempo nel dibattito pubblico, con particolare riferimento ad alcuni Paesi europei, come evidenziato dagli onorevoli interroganti.

Nel nostro ordinamento, a legislazioni vigenti, sono previsti istituti e tipologie contrattuali caratterizzate dalla riduzione dell'orario di lavoro connessa a precipue finalità di salvaguardia di livelli occupazionali e di garanzia nelle dinamiche di transizione generazionale. Mi riferisco ai contratti di solidarietà e al contratto di espansione.

Con la riforma degli ammortizzatori sociali contenuta nel disegno di legge di bilancio 2022 è stato rafforzato il contratto di solidarietà, con aumento delle percentuali di riduzione dell'orario ed esteso ulteriormente il contratto di espansione.

Infatti, l'articolo 61 del disegno di legge di bilancio 2022 modifica la disciplina delle causali che possono sottostare alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale. Riguardo alla causale dei contratti di solidarietà, si prevede che questi, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022, prevedano una riduzione media oraria fino all'80 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati e, per ciascun lavoratore, una riduzione complessiva dell'orario di lavoro fino al 90 per cento nell'arco dell'intero periodo.

Relativamente al contratto di espansione, ricordo che tale strumento è stato istituito dall'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015, riconoscendo alle imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese stesse che comportano una

strutturale modifica dei processi aziendali, la possibilità di avviare una procedura di consultazione finalizzata alla stipulazione in sede governativa del contratto di espansione accompagnato necessariamente da un progetto di formazione e di riqualificazione dell'impresa. Per i lavoratori che non si trovano nella condizione di beneficiare dell'anticipo pensionistico è consentita una riduzione oraria; la riduzione media oraria non può essere superiore al 30 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione e, per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro può essere concordata, ove necessario, fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato.

L'articolo 26-*quater* del decreto-legge numero 34 del 2019 ha introdotto, per gli anni 2019, 2020 e 2021, la possibilità di accedere al pensionamento (anticipato o di vecchiaia) 5 anni prima del raggiungimento dei requisiti richiesti. Tale possibilità è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese con più di 1.000 addetti – ridotti a 100 per il solo 2021 dal decreto Sostegni-bis – che hanno stipulato un contratto di espansione volto a garantire nuove assunzioni e che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto a tali forme di pensione.

L'articolo 72 del disegno di legge Bilancio 2022 prolunga il periodo di sperimentazione del contratto di espansione agli anni 2022 e 2023, prevedendo per i medesimi anni che il limite minimo di unità lavorative in organico per poter accedere al beneficio non possa essere inferiore a 50.

Si tratta di istituti di carattere sperimentale, il cui ambito applicativo è stato

esteso e rafforzato in connessione con l'emergenza.

La proposta di riduzione dell'orario di lavoro sollevata dagli onorevoli interroganti è una proposta di carattere strutturale, che acquista particolare significatività in una dimensione prospettica di rilancio della crescita economica in Italia e in Europa e di perseguimento dello sviluppo sostenibile.

Il tema è di estremo interesse e meritevole di essere valutato e affrontato al più presto. In ragione del notevole impatto sull'attuale assetto giuslavoristico, sarà necessario aprire un dibattito articolato, di carattere politico, tecnico e culturale, che per la sua grande importanza, richiederà altresì un confronto approfondito con le parti sociali.